



Atto Dirigenziale
N. 388 del 10/02/2020

Classifica: 003.14

Anno 2020

(7139192)

<i>Oggetto</i>	DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO COMPARTO FUNZIONI LOCALI: ANNO 2020
<i>Ufficio Redattore</i>	GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE, PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
<i>Riferimento PEG</i>	856
<i>Resp. del Proc.</i>	D.ssa Laura Monticini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE

GAJLU

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che affida la gestione complessiva del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali alla contrattazione collettiva quadro.

Ritenuto, conseguentemente, che l'utilizzo dei permessi orari giornalieri, la misura degli stessi, le modalità di calcolo per la determinazione del monte ore di amministrazione, la ripartizione dello stesso tra RSU e organizzazioni sindacali rappresentative, la quantità di minuti cumulati sotto forma di distacco a livello nazionale non utilizzabili nel monte ore di amministrazione, sono disciplinati dai contratti collettivi quadro stipulati a tal fine.

Considerato il "*Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali*" sottoscritto in data 4/12/2017" e considerato altresì che a norma dell'art.31 "*il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 17 ottobre 2013 come successivamente modificato dal D.L. 90/2014 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.*"

Visti i commi da 1 a 3 dell'art.10 nonché l'art.11 del citato CCNQ 4/12/2017

Art 10 PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

1. *I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato.*

2. *I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quanto stabilito dagli artt. 28 (Ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).*

3. *I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle organizzazioni sindacali rappresentative.*

Art.11 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

1. *In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.*

2. *Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.*

3. *Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).*

Visto l'art.28 del citato contratto a norma del quale:

2. *Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:*

a) n.30 minuti alla RSU;

b) n.30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6.

6. *Nei comparti Sanità e Funzioni locali, i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione;*

Ritenuto, in attesa della definizione da parte della contrattazione della percentuale di cui al citato comma 6 art.28 considerare quota destinata all'utilizzo in forma cumulativa nella misura massima consentita, riservandosi la rideterminazione del contingente individuale al momento effettiva suddetta individuazione;

Considerato che ai sensi dell'art.22 comma 2 CCNQ 04/12/2017 le amministrazioni sono tenute a comunicare trimestralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art.10 e dell'art. 13. In caso di superamento del contingente dei permessi per l'espletamento del mandato assegnato all'organizzazione sindacale o alla RSU, l'amministrazione deve provvedere immediatamente a darne notizia alle stesse;

Preso atto che alla data del 01/01/2019 il personale in servizio presso la Città Metropolitana di Firenze risulta essere di n. 390 unità -compreso il personale in posizione

di comando presso altre Amministrazioni- mentre il personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 01/01/2019- risulta essere di n. 376 unità -compreso il personale in posizione di comando presso questa Amministrazione ed escluso il personale in servizio presso altre Amministrazioni (art.28comma 2 CCNQ 2017).

Richiamata la Circolare del Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione n. 5 del 20 agosto 2014 "Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2004" nella quale si ricorda che nel caso in cui le associazioni sindacali abbiano comunque utilizzato prerogative sindacali in misura superiore a quelle loro spettanti nell'anno si provvederà secondo le ordinarie previsioni contrattuali e negoziali. Di conseguenza, ove le medesime organizzazioni non restituiscano il corrispettivo economico delle ore fruite e non spettanti, **l'amministrazione compenserà l'eccedenza nell'anno successivo, detraendo dal relativo monte-ore di spettanza delle singole associazioni sindacali il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente fino al completo recupero;**

Ritenuto, pertanto, di determinare e ripartire il contingente dei permessi sindacali in oggetto come specificato dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente determinazione,

DETERMINA

1. Di disporre, in ossequio alla normativa concernente le relazioni sindacali che per l'anno 2020 il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali giornalieri per l'espletamento del loro mandato, risulta essere distribuito come da allegato "A" che costituisce parte integrante della presente determinazione
2. Di dare atto che il contingente di spettanza della RSU, sarà gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito ed i permessi saranno usufruibili dai componenti della stessa;
3. Di trasmettere il presente atto, alla RSU ed ai Dirigenti delle Organizzazioni Sindacali Rappresentative.
4. Di individuare nella sottoscritta il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui all'art 7 ai commi 1 e 2, nonché di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001

Firenze 10/02/2020

MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”